

REGIONE TOSCANA

UNIONE EUROPEA

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGOLAMENTO (CE) N. 1198/2006

FEP- Fondo europeo per la Pesca 2007-2013

MISURA 1.4 "Piccola pesca costiera"

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PREMIO/COMPENSAZIONE**

INDICE

| | |
|---|----|
| PREMESSA..... | 3 |
| PRIMA PARTE – NORME GENERALI | 5 |
| 1. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE | 5 |
| 2. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE FONDI..... | 6 |
| 3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE..... | 7 |
| 4. ELIGIBILITÀ DELLE SPESE E SPESE AMMISSIBILI | 7 |
| 5. VARIANTI | 8 |
| 6. PROROGHE | 9 |
| 7. ANTICIPO E DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE..... | 9 |
| 8. OBBLIGHI/DIRITTI DEL BENEFICIARIO | 14 |
| 9. CONTROLLI..... | 15 |
| 10. REVOCA , RINUNCIA E CESSIONE DELPREMIO/DELLA COMPENSAZIONE..... | 16 |
| 11. RICORSI AMMINISTRATIVI | 16 |
| 12. INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N.241/90 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/2009 | 17 |
| 13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI | 17 |
| SECONDA PARTE – ASSI E MISURE..... | 18 |
| Asse n.1 – Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria.. | 18 |
| Misura n. 1.4 – piccola pesca costiera | 18 |
| Articolo 1. Finalità della misura | 18 |
| Articolo 2. Area territoriale di attuazione | 18 |
| Articolo 3. Interventi ammissibili | 18 |
| Articolo 4. Soggetti ammissibili a finanziamento | 19 |
| Articolo 5. Requisiti per l'ammissibilità..... | 19 |
| Articolo 6. Investimenti ammissibili | 20 |
| Articolo 7. Quantificazione delle risorse e forma del sostegno..... | 21 |
| Articolo 8. Criteri di priorità | 22 |
| Articolo 9. Vincoli di alienabilità e di destinazione | 23 |
| Articolo 10. Documentazione richiesta per accedere alla misura | 23 |
| ALLEGATI..... | 26 |
| Allegato 1 | 27 |
| Relazione tecnica..... | 27 |
| Allegato 2 | 28 |
| Indicatori fisici – fase previsionale | 28 |
| Allegato 2bis..... | 29 |
| Indicatori fisici – (fase realizzazione)..... | 29 |
| Allegato 3 | 30 |
| Dichiarazione congruita' dei costi | 30 |
| Allegato 4 | 31 |
| Assenso del proprietario/i alla realizzazione dell'intervento..... | 31 |
| Allegato 5 | 32 |
| Descrizione dell'imbarcazione interessata dal progetto..... | 32 |

PREMESSA

Il Fondo europeo per la pesca (FEP), disciplinato dal Regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 e dal Regolamento CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, che ne stabilisce le modalità attuative, prevede tra l'altro interventi a favore delle seguenti misure:

- Arresto definitivo delle attività di pesca
- Arresto temporaneo delle attività di pesca
- Investimenti a bordo e selettività
- Piccola pesca costiera
- Compensazioni socio-economiche
- Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura
- Misure idroambientali
- Misure sanitarie
- Misure veterinarie
- Pesca nelle acque interne
- Trasformazione e commercializzazione
- Azioni collettive
- Protezione della fauna e della flora acquatiche
- Porti di pesca
- Modifiche pescherecci per destinarli ad altre attività
- Promozione
- Progetti pilota
- Sviluppo sostenibile
- Assistenza tecnica

Nel Programma Strategico Nazionale, sono stati descritti gli aspetti della politica comune della pesca e sono state individuate le priorità, gli obiettivi e le risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie per l'attuazione del programma stesso, nonché i termini di attuazione; tale programma è stato sottoposto alla Commissione nel giugno 2007 e adottato e trasmesso formalmente con nota prot. n. 23896 del 6 settembre 2007.

La Decisione della Commissione Europea C (2014) 5164 del 18 luglio 2014 ha modificato il Programma operativo nazionale (PON) relativo all'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, precedentemente approvato con decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010 (che a sua volta modificava la decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007).

Con Decreto del Capo del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura n 576/2008 è stata istituita la Cabina di regia, prevista al paragrafo 8 del Programma Operativo, composta da un rappresentante di ogni Regione e dello Stato, allo scopo di:

- garantire una coerente ed omogenea esecuzione delle misure previste dal Programma Operativo,
- evitare sovrapposizioni e duplicazioni di intervento nel caso di misure a regia nazionale e regionale,

eliminare potenziali distorsioni in sede di attuazione,

L'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013, stipulato tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura – e le Regioni dell'Obiettivo di convergenza e dell'Obiettivo non di

convergenza, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha previsto, in particolare:

- l'approvazione dei piani finanziari dell'Amministrazione centrale, delle Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, articolati per asse/anno e per fonte finanziaria (UE, FdR, Regioni e Privati),
- la definizione di norme di funzionamento della Cabina di regia di cui al paragrafo 8 del Programma, istituita con DM n. 576 del 25 giugno 2008,
- l'identificazione delle funzioni delegate dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione agli Organismi intermedi,
- la regolamentazione delle attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma.

L'art. 3, paragrafo IV del citato l'Accordo Multiregionale "IV. Funzioni delegate alle Regioni e Province autonome dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione" in particolare stabilisce che "Su mandato dell'Amministrazione centrale, le Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, sono incaricate di gestire direttamente le seguenti misure:

- Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività
- Piccola pesca costiera;
- Compensazioni socio economiche;
- Acquacoltura (comprese misure idroambientali, sanitarie e veterinarie);
- Acque interne;
- Trasformazione e commercializzazione;
- Azioni collettive;
- Fauna e flora acquatica;
- Porti da pesca;
- Modifiche dei pescherecci;
- Sviluppo sostenibile zone di pesca.
- Sviluppo mercati e campagne consumatori.

La Regione Toscana con deliberazione di G.R. n. 1056 del 28 novembre 2011 ha approvato il nuovo Documento di Attuazione Regionale con i relativi allegati. I documenti allegati al DAR sono stati in parte modificati con successive delibere. Il presente Bando è riferito alla selezione delle domande di premio che saranno presentate sulla misura 1.4 "Piccola Pesca Costiera".

Ciò posto, allo scopo di uniformare per quanto possibile le modalità di presentazione dei progetti onde garantire che gli interventi del FEP realizzino in massimo grado gli obiettivi assegnati alla politica strutturale del settore, si ritiene opportuno premettere nella Prima Parte del presente bando le seguenti informazioni di carattere generale rinviando la trattazione specifica della misura 1.4 alla successiva Parte Seconda.

PRIMA PARTE – NORME GENERALI

1. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo/premio deve essere redatta esclusivamente sulla modulistica reperibile sul sistema informatico dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 291 del 30/12/2009.

Ogni richiedente può presentare una sola domanda di contributo/premio in riferimento al presente bando.

1.a) Termini di presentazione della domanda di contributo/premio

La domanda di contributo/premio deve essere presentata sul sistema ARTEA (inteso come sottoscrizione e chiusura della domanda) entro le ore 18.00 del 28/05/2015, pena la non ammissibilità della domanda.

1.b) Compilazione

Le modalità operative per la compilazione della domanda di contributo/premio e l'apposizione della firma elettronica sono descritte sul manuale reperibile presso il sito www.artea.toscana.it nella sezione "Servizi e Procedure", "FEP".

L'assistenza per la compilazione delle domande sul sistema ARTEA è garantita tramite posta elettronica all'indirizzo pagamentipesca@arteatoscana.it, riportando in oggetto la seguente dicitura << FEP 2007-2013, ASSE I MISURA 1.4>>

a) Dichiarazioni

Una sezione della domanda contiene le dichiarazioni fisse obbligatorie precompilate relative ai requisiti di accesso ai contributi/premi, indicati nella seconda parte del bando.

Una sezione riguarda gli impegni e i vincoli a carico del richiedente ed un'altra contiene i criteri di selezione, da indicare se posseduti.

b) Documentazione da allegare alla domanda iniziale.

Nella sezione "documenti" della Domanda iniziale devono essere inseriti i documenti elencati all'art. 10 della Seconda Parte del bando.

Tale documentazione, aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda, deve essere prodotta mediante scannerizzazione in formato pdf dei documenti originali, firmati dal richiedente, scaricabile e leggibile una volta stampato.

La documentazione che per la sua specificità (fuori formato A3-A4) non può essere allegata come file, deve essere inviata a mezzo di PEC o, se non dovesse risultare trasmissibile per via telematica, tramite raccomandata A/R all'Ufficio competente della Regione Toscana Via di Novoli, n. 26, 50127 – Firenze (FI) entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande; sulla busta contenente la documentazione deve obbligatoriamente essere indicato il numero della domanda indicato dal sistema ARTEA.

1.c) Domande irricevibili

Le domande sono irricevibili e pertanto respinte nei seguenti casi:

- **invio fuori termine della domanda;**
- **invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dal presente bando;**
- **assenza della relazione tecnica descrittiva del progetto (allegato1);**
- **assenza delle dichiarazioni obbligatorie di cui al paragrafo 1 punto 1.b lettera a).**

2. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE FONDI

a) Il sistema ARTEA attribuisce alla domanda un numero di protocollo di arrivo e l'ufficio competente della Regione Toscana le assegna un codice alfanumerico univoco.

Entro 10 giorni lavorativi dal termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze, l'ufficio regionale competente avvisa gli interessati dell'avvio del procedimento e comunica loro il codice alfanumerico attribuito alla domanda. Detto codice identificativo della domanda dovrà essere indicato in tutta la corrispondenza successiva.

b) Entro 100 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, l'ufficio regionale competente verifica la presenza dei requisiti di accesso previsti all'art. 5 e dei requisiti di priorità di cui al successivo art. 8 della seconda parte del presente bando ed assegna un punteggio di merito a ciascuna istanza, sulla base degli stessi criteri di priorità. Le domande non accolte sono archiviate con le relative motivazioni.

Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria in cui sono indicate le domande ammesse a premio/compensazione in base alle risorse disponibili e quelle ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse. La graduatoria resta in vigore fino all'approvazione della graduatoria successiva, redatta a seguito dell'eventuale pubblicazione di un nuovo bando e comunque non oltre il 31/12/2015.

Le graduatorie sono approvate con apposito atto amministrativo e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

c) Le domande sono finanziate secondo l'ordine derivante dalla graduatoria. In caso di parità di punteggio, viene finanziata la domanda presentata in data meno recente rispetto al termine ultimo stabilito dal presente bando.

Le domande che in base alla graduatoria risultano finanziabili sono sottoposte a verifica di merito e, in caso di esito positivo della verifica, sono ammesse al sostegno. In caso di esito negativo la domanda non è accolta e vengono prese in esame le domande che seguono in ordine di graduatoria. La fase di verifica e di assegnazione del premio/della compensazione si conclude entro 120 giorni calcolati a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui al precedente punto b).

Nel caso che l'importo totale dei premi/compensazioni richiesti per le domande in corso di istruttoria sia inferiore a quello messo a bando, l'assegnazione agli aventi diritto può essere effettuata nell'ordine di conclusione delle istruttorie

relative alle singole domande, anche prima della definizione della graduatoria di cui alla precedente lettera b) che, in questo caso, consiste in un semplice elenco delle domande ammesse.

Qualora nel periodo di validità della graduatoria si dovessero rendere disponibili, per ulteriori risorse utili per l'assegnazione del premio/compensazione in favore delle domande facenti parte della graduatoria ma non finanziate per insufficienza di fondi, la fase relativa alla verifica di merito di detti progetti ed alla relativa assegnazione del premio/compensazione, si conclude entro 120 giorni calcolati a partire dalla data dell'atto che stanziava ulteriori fondi sulla misura di riferimento della graduatoria.

- d) Nel caso in cui, ai fini della verifica di merito di cui alla precedente lettera c), si renda necessario acquisire ulteriori informazioni inerenti la domanda e il progetto o nel caso in cui la documentazione tecnica prevista all'art. 6 della Seconda Parte del bando, ad eccezione della relazione descrittiva del progetto, non risulti completa, il richiedente viene invitato ad integrare la documentazione trasmessa.

Le integrazioni richieste devono essere inviate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte degli uffici regionali che effettuano l'istruttoria. Nell'attesa della ricezione delle integrazioni, i termini di cui alla precedente lettera c) previsti per la verifica delle domande e l'assegnazione del premio/della compensazione sono sospesi.

In caso di mancata trasmissione entro i termini e secondo le modalità indicate dagli uffici regionali degli elementi richiesti di cui all'art. 6 del presente bando, la domanda di contributo viene considerata non accolta. In caso di mancata o carente trasmissione degli altri elementi integrativi richiesti, l'ufficio istruttore può non ammettere l'investimento/iniziativa per cui è stata richiesta l'integrazione, fino all'eventuale non accoglimento della domanda.

- e) Le informazioni relative a ciascun beneficiario sono inserite nel SIPA - Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura.

3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE

La domanda di liquidazione finale deve essere chiusa nel sistema informatico ARTEA entro il termine indicato nell'atto di assegnazione del premio/della compensazione.

Il mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di liquidazione finale comporta la revoca del premio/della compensazione ed il recupero di eventuali somme già erogate a titolo di anticipazione.

4. ELIGIBILITÀ DELLE SPESE E SPESE AMMISSIBILI

Le spese per la realizzazione degli investimenti relativi agli interventi di cui ai punti 2) e 4) dell'art. 3 della Seconda Parte del bando sono considerate ammissibili se sostenute successivamente al 1 gennaio 2007. Gli investimenti relativi non devono essere stati conclusi prima di tale data.

Le spese relative agli interventi di cui ai punti 1) e 3) dell'art. 3 della Seconda Parte del bando sono ammissibili se sostenute dopo la data di presentazione della domanda.

Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti riportati all'art. 6 della Seconda Parte del presente bando, nel rispetto di quanto previsto dal documento sulle spese ammissibili approvato dal Mi.P.A.A.F. e pubblicato sul sito della Regione Toscana all'indirizzo web:

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70112/SPESE%20AMMISSIBILI%202009_78031/ffaebd66-ff9f-406b-927b-07b2bdf5d677

5. VARIANTI

a) Gli investimenti previsti nelle domande approvate ed ammesse a premio/compensazione devono essere realizzati conformemente a quanto approvato, pena la decadenza della domanda e la revoca dei premi/compensazioni assegnati, fatte salve le varianti approvate o gli adattamenti tecnici non rilevanti.

Sono da considerarsi varianti:

- lo spostamento della sede dell'investimento
- le modifiche tecniche della tipologia degli investimenti già ammessi a premio/compensazione per un importo complessivo superiore al 20% del costo totale ammesso.

Le modifiche apportate al progetto approvato che non rientrano nei casi sopra elencati sono considerate adattamenti tecnici.

Tali adattamenti tecnici, se non comportano modifiche alle finalità ed agli elementi che hanno reso finanziabile la domanda, possono essere eseguiti senza autorizzazione ma devono comunque essere evidenziati nella domanda di liquidazione finale e sono ammessi previa valutazione di ammissibilità nell'ambito del procedimento di liquidazione finale.

E' ammessa una sola variante per singola domanda ammessa a contributo/premio.

Le varianti devono essere presentate entro il termine indicato nella nota di assegnazione del premio/della compensazione.

b) Le richieste di variante devono essere presentate all'ufficio Regionale competente che le valuta entro 30 giorni lavorativi dal loro ricevimento, condizionandone l'approvazione:

- alla coerenza con gli obiettivi della domanda approvata,
- al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito, che ne consenta la permanenza della domanda stessa nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati.

Nel corso della valutazione delle varianti può essere chiesta documentazione tecnica integrativa o altri documenti utili. Tale documentazione integrativa deve essere fornita dal soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla richiesta. In tal caso il termine di 30 giorni previsto per la valutazione della richiesta di variante, è calcolato a partire dalla data di ricevimento di tale documentazione da parte dell'ufficio competente della Regione.

c) Se la variante prevede un aumento delle spese da sostenere, ciò non comporta un aumento del premio/della compensazione rispetto a quanto già concesso in sede di ammissione del progetto originario.

A seguito della variante il costo totale del progetto può ridursi, ma non al di sotto del 50% del costo totale ammesso a premio/compensazione, pena la revoca del premio/della compensazione stesso/a e la restituzione delle somme eventualmente percepite a titolo di anticipo, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 10. In caso di riduzione del costo totale il premio/la compensazione è proporzionalmente ridotto/a.

d) L'esecuzione di varianti non autorizzate e accertate solo in sede di verifica finale comporta il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del premio/della compensazione concesso/a.

6. PROROGHE

a) E' possibile chiedere una sola proroga dei termini per la presentazione della domanda di liquidazione finale per un periodo non superiore a un terzo del periodo previsto per la realizzazione degli investimenti ammessi; il nuovo termine deve essere sempre compatibile con il limite temporale massimo del programma (31/12/2015).

Ulteriori richieste di proroga dei termini per la presentazione della domanda di liquidazione finale sono valutate caso per caso e sono ammissibili solo se determinate da eventi eccezionali o da cause di forza maggiore non imputabili al richiedente e debitamente documentati.

In ogni caso la proroga deve essere formalmente disposta dall'Amministrazione Regionale.

b) La richiesta di proroga deve essere presentata almeno 30 giorni prima del termine ultimo stabilito per l'invio ad ARTEA della domanda di liquidazione finale.

L'ufficio regionale competente valuta l'ammissibilità della proroga richiesta entro 30 giorni lavorativi dal suo ricevimento; gli esiti di tale valutazione sono comunicati al richiedente entro i successivi 10 giorni lavorativi.

7. ANTICIPO E DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE

7.1 Anticipo

Può essere richiesto un anticipo pari al 50% del premio/della compensazione concesso/a. La domanda di anticipo è presentata nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole ARTEA, secondo le modalità contenute nel manuale di compilazione, reperibile sul S.I. ARTEA.

7.1.1 Garanzia dell'importo anticipato

A garanzia dell'importo anticipato, deve essere presentata una polizza fideiussoria, utilizzando lo schema tipo pubblicato sul sito di ARTEA al seguente indirizzo <http://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/modulistica/default.asp>. La garanzia deve essere prestata esclusivamente da compagnie assicurative iscritte all'ISVAP o da banche (no società finanziarie) del circuito ABI. La fideiussione deve avere una scadenza che copre almeno i 180 giorni successivi al termine ultimo previsto nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di

liquidazione a titolo di saldo e deve essere rilasciata a favore di ARTEA per un importo pari al 105% dell'importo richiesto.

7.2 Domanda di liquidazione finale

7.2.1 Modalità di presentazione

La domanda di liquidazione finale deve essere presentata entro il termine previsto nell'atto di assegnazione dei premi/delle compensazioni tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di ARTEA.

Nella domanda di liquidazione finale deve essere rendicontato almeno il 50% della spesa ammessa a finanziamento, a condizione che venga riconosciuto il funzionamento e la funzionalità degli investimenti realizzati.

Il mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda di liquidazione finale o della percentuale minima di spesa sostenuta comporta la revoca del premio/della compensazione ed il recupero di eventuali somme già erogate a titolo di anticipo.

7.2.2 Dichiarazioni

Nella domanda di liquidazione finale devono essere confermati o aggiornati gli elementi relativi al possesso delle condizioni di accesso e priorità che consentono l'ammissione al premio/alla compensazione.

Tali condizioni sono verificate preliminarmente alla liquidazione finale; ad esito di tale verifica può essere rideterminata l'ammissione al premio/alla compensazione o la posizione in graduatoria del beneficiario.

7.2.3 Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione finale

Nella sezione "documenti" della domanda di liquidazione finale devono essere inseriti i seguenti documenti:

1. relazione conclusiva che descriva gli investimenti sostenuti, con riferimento agli obiettivi realizzati in relazione a quanto ammesso a contributo;
2. quantificazione degli indicatori fisici di realizzazione (allegato 2bis) fornendo un unico dato relativo all'intervento prevalente previsto dal progetto;
3. elenco delle spese sostenute;
4. fatture delle forniture con i relativi giustificativi di pagamento;
5. dichiarazioni liberatorie per gli eventuali pagamenti effettuati tramite assegno;
6. ulteriore documentazione inerente autorizzazioni, pareri, ecc. indicata in fase di assegnazione del contributo;
7. per la tipologia 4 del successivo art. 3):
 - nell'eventualità che il progetto riguardi gli interventi sulle imbarcazioni da pesca nell'ambito delle azioni di cui al punto a), certificato di un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, da cui risulti:
 - la data di fine lavori
 - il numero del progetto di ammodernamento,
 - la descrizione particolareggiata dei lavori di ammodernamento realizzati e delle attrezzature acquistate, al fine di constatare la piena corrispondenza con le relative fatture;

- che i lavori realizzati non hanno comportato incrementi di capacità misurata in termini di stazza e di potenza né l'aumento dell'efficacia degli attrezzi da pesca;
- nell'eventualità che il progetto riguardi la tipologia di intervento di cui al punto b):
- la dichiarazione attestante la cancellazione dal registro dei pescatori marittimi
 - la dichiarazione di possesso della documentazione necessaria all'avvio della nuova attività

8. per la tipologia di intervento di cui al punto 5) dichiarazione, dalla quale risulti che la barca è iscritta in uno dei compartimenti marittimi della Regione Toscana indicando il Compartimento.

Tale documentazione, aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda, deve essere allegata in copia alla domanda, in formato pdf, scaricabile e leggibile una volta stampato.

La documentazione che per la sua specificità (fuori formato A3-A4) non può essere allegata come file, deve essere inviata a mezzo di PEC o, se non dovesse risultare trasmissibile per via telematica, tramite raccomandata A/R all'Ufficio competente dell'ARTEA – Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura, via San Donato, 42/1 –50127 Firenze (FI) entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande; sulla busta contenente la documentazione deve obbligatoriamente essere indicato il numero della domanda indicato dal sistema ARTEA.

Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori informazioni e/o documentazione inerenti il progetto, il richiedente dovrà trasmettere eventuali integrazioni, nei termini e nelle modalità indicate da parte degli uffici di ARTEA.

In caso di mancata o tardiva trasmissione degli elementi integrativi richiesti, ritenuti necessari per una corretta e completa istruttoria della domanda di liquidazione finale, il beneficiario decade parzialmente o totalmente dai benefici ad esso assegnati in relazione all'entità e/o gravità delle carenze o incompletezze riscontrate.

7.2.4. Erogazione del premio/della compensazione

ARTEA eroga l'anticipazione finanziaria di cui al precedente punto 7.1) o il saldo del premio/della compensazione di cui al precedente punto 7.2) entro 120 giorni calcolati a partire dalla data di presentazione, sul sistema informatico di ARTEA, della richiesta di anticipazione o del saldo.

Prima dell'erogazione del saldo del premio/della compensazione, vengono acquisiti o richiesti:

- copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- visura camerale per verificare la situazione dell'impresa;
- certificazione antimafia (ove necessaria);
- estratto del registro delle navi minori e galleggianti con la trascrizione del vincolo previsto per eventuali investimenti sulle imbarcazioni effettuati nell'ambito degli interventi di cui alla lettera a) del punto 4 dell'art. 3 della Parte Seconda del bando;
- documentazione attestante la cancellazione dal registro di pescatori per progetti di riconversione di cui alla lettera b) del punto 4 dell'art. 3 della Parte Seconda del bando;

- altri documenti/dichiarazioni necessari all'ammissione al/premio/alla compensazione.

7.3 Modalità di pagamento e giustificativi di spesa

Per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese sostenute il beneficiario deve presentare:

- i documenti di spesa (fatture o equivalenti) riportanti:
 - a) intestazione al beneficiario;
 - b) descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento tramite il numero seriale o la matricola o il numero di telaio della macchina/attrezzatura/impianto acquistati;
 - c) specifica dicitura riportata in causale: "*Per la fornitura di beni/servizi nell'ambito del Programma FEP 2007-2013 - codice domanda*" in assenza di tale dicitura la stessa può essere riportata in sovraimpressione al documento (timbro o stampa su supporto informatico);
 - d) importo della spesa con distinzione dell'IVA;
 - e) data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - f) dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata.
- i giustificativi a dimostrazione delle seguenti modalità di pagamento (uniche ammesse):
 - a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:
 - il numero proprio di identificazione;
 - la data di emissione;
 - la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n...., del, della ditta.....);
 - i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
 - l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

- b) Bollettino postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono esser riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, il nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia documentata dalla ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) Mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato). Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato che per proprio regolamento interno effettua i pagamenti tramite un tesoriere esterno, i pagamenti possono essere documentati con le copie dei mandati di pagamento come per i soggetti pubblici.
- e) Carta di credito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra elencati. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento.
- f) Assegno circolare o bancario con la dicitura "non trasferibile". In sede di rendicontazione deve essere fornita la copia dell'assegno, nonché la copia dell'estratto conto su cui è stato emesso da cui si possa rilevare l'addebito corrispondente. Sempre in sede di rendicontazione, a meno che risulti già nell'atto di vendita o nel contratto di fornitura, deve essere presentata una dichiarazione liberatoria del fornitore/venditore nella quale, si attesta che l'assegno è stato ricevuto in pagamento di una determinata fattura o di altro documento giustificativo e che lo stesso non ha più nulla da avere dal beneficiario.
- g) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sottoforma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta

sottoforma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo con l'indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini percentuali, allo svolgimento di tali attività.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la verifica. L'elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i giustificativi di pagamento.

In fase di controllo, occorre verificare la corrispondenza delle copie inviate con l'originale delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente.

Gli originali dei documenti di spesa devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data della domanda di liquidazione finale o almeno entro il 31/12/2019; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

8. OBBLIGHI/DIRITTI DEL BENEFICIARIO

8.1 Il beneficiario ha l'obbligo di:

- trasmettere la documentazione inerente il progetto (domanda di contributo, integrazioni, varianti, proroghe, rendicontazioni ecc.) con le modalità descritte nei paragrafi precedenti;
- mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento delle fatture o dei documenti equivalenti), oppure un annullato dei documenti nelle forme previste al precedente par. 7.3.;
- effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento attraverso le modalità previste dal presente Bando;
- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2019;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi effettuati da parte dell'Amministrazione responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, e/o dai servizi della Commissione europea, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento. Deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali dei documenti presentati in copia entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi all'accertamento finale ed entro il periodo di impegno previsto dalla precedente alinea.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente bando, incorre nella revoca dei benefici concessi.

8.2 DIRITTI DEL RICHIEDENTE/BENEFICIARIO

I richiedenti o beneficiari hanno tutti i diritti loro riservati dalla Legge n. 241/90 "Legge sul procedimento amministrativo" e s.m.i..

9. CONTROLLI

Sono previsti controlli amministrativi sulla documentazione prodotta, sul luogo per verificare la sussistenza degli investimenti ed ex post (successivi al saldo finale), per verificare il rispetto delle condizioni di assegnazione e liquidazione dei contributi e dei relativi impegni assunti.

I controlli sono effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale delle procedure e dei controlli adottato dalla Regione Toscana.

9.1 Controlli sulle domande di liquidazione finale

I controlli amministrativi vengono effettuati sul 100% delle domande di liquidazione finale, conformemente a quanto stabilito dalla normativa UE, nazionale e regionale.

E' prevista la verifica:

- della presenza delle dichiarazioni e della documentazione prevista dal Bando, ai fini dell'assegnazione e della liquidazione del contributo;
- della presenza delle eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto;
- del mantenimento dei requisiti di accesso e di priorità che consenta la permanenza della domanda nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati;
- della corrispondenza degli interventi realizzati a quanto ammesso a contributo in sede di assegnazione;
- della corrispondenza delle fatture agli interventi realizzati;
- della corrispondenza delle spese sostenute e dei relativi documenti di pagamento alle fatture presentate;
- della pertinenza temporale dei documenti contabili e di pagamento;
- della pertinenza e dell'ammissibilità a contributo degli investimenti effettuati;
- della corretta determinazione del contributo/premio spettante;
- del raggiungimento degli obiettivi proposti.

La visita sul luogo dove sono stati realizzati gli investimenti viene effettuata su tutte le domande di liquidazione finale, tranne nel caso di acquisto di macchinari od attrezzature per un importo inferiore a 10.000 € o nel caso di domanda per stato di avanzamento, in tali casi la verifica può svolgersi solo sulla base della documentazione tecnica e contabile acquisita dall'ufficio istruttore, dato il rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento.

Al momento della visita sul luogo è prevista la verifica:

- della corretta e della completa realizzazione dell'investimento;
- della conformità di quanto realizzato con quanto rendicontato;
- del funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste;
- delle fatture e della documentazione contabile in originale.

10. REVOCA , RINUNCIA E CESSIONE DEL PREMIO/DELLA COMPENSAZIONE

10.1 Revoca del premio/della compensazione

- a) Il premio/la compensazione è revocato/a in tutto o in parte nei seguenti casi:
- 1) a seguito di rinuncia da parte del beneficiario;
 - 2) se le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 50% del totale dell'importo ammesso;
 - 3) in caso di varianti non autorizzate, se il progetto, a seguito della verifica amministrativa svolta dall'ARTEA, non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso, e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella sostenuta per la variante non autorizzata, risulta inferiore al 50% del totale dell'importo ammesso;
 - 4) per il mancato rispetto dei termini di cui al precedente paragrafo 3;
 - 5) per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria a seguito della mancata conferma del punteggio di priorità assegnato in fase di assegnazione del premio/della compensazione;
 - 6) per difformità dal progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell'atto di assegnazione o per esito negativo dei controlli.
- b) In tali casi l'Amministrazione regionale emette un provvedimento di revoca dei benefici concessi e ARTEA procede al recupero delle somme eventualmente già erogate.
- c) Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge.

10.2 Comunicazioni di rinuncia.

Nel caso in cui il richiedente/beneficiario intenda rinunciare al premio/alla compensazione concesso/a, deve inviare alla Regione Toscana una comunicazione di rinuncia motivata.

10.3 Recupero del contributo/premio

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procede all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero viene dato immediato corso alla esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

In caso di decesso del beneficiario, il premio/la compensazione può essere riconosciuto/a agli eventuali eredi, a condizione che sia dimostrato il mantenimento dei requisiti di accesso e di ammissibilità, nonché l'impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario originario.

11. RICORSI AMMINISTRATIVI

Avverso gli atti con rilevanza esterna adottati dagli uffici responsabili è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di legge riconducibili a:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nei termini e nei modi previsti dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i..

12. INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N.241/90 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/2009

L'Ufficio responsabile del procedimento di assegnazione del contributo è il Settore "Programmazione e gestione degli interventi comunitari per la pesca. Formazione, aggiornamento e qualificazione degli operatori rurali. Incremento ippico" della Regione Toscana, Direzione Generale della Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze -- via di Novoli 26 - 50127 Firenze.

Il funzionario responsabile è Giovanni Guarneri - indirizzo di posta elettronica : giovannimaria.guarneri@regione.toscana.it.

L'ufficio responsabile del procedimento di liquidazione e della erogazione del contributo è Settore "Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali" dell'Azienda regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).

Il funzionario responsabile è Stefano Segati - indirizzo di posta elettronica: stefano.segati@ARTEA.toscana.it.

La predisposizione e la manutenzione sul sistema informativo della modulistica per la presentazione delle domande nell'ambito della DUA è a cura di ARTEA.

Il procedimento istruttorio ha inizio il giorno seguente a quello indicato come data ultima per la presentazione delle domande di contributo o dalla data di ricevimento della domanda di liquidazione finale.

I richiedenti possono prendere visione degli atti del procedimento presso l'Ufficio responsabile del procedimento.

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Dlgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche, e del Regolamento (CE) n. 498/2007, i dati personali raccolti saranno trattati anche strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento.

SECONDA PARTE – ASSI E MISURE

Asse n.1 – Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria

Misura n. 1.4 – piccola pesca costiera

Articolo 1. Finalità della misura

La misura prevede l'erogazione di premi e compensazioni a favore di pescatori ed armatori che praticano la piccola pesca costiera, intesa come *'la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.'*¹

I premi sono finalizzati a:

- a) migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca;
- b) promuovere l'organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
- c) incoraggiare iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;
- d) incoraggiare l'utilizzo di innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno oltre gli obblighi normativi attuali previsti dal diritto comunitario o innovazioni volte a proteggere gli attrezzi e le catture dai predatori) che non aumentano lo sforzo di pesca;

Possono essere previste anche compensazioni socio economiche a favore degli operatori della piccola pesca costiera interessati dalle limitazioni introdotte dalla normativa del settore.

Articolo 2. Area territoriale di attuazione

Intero territorio regionale.

Articolo 3. Interventi ammissibili

La misura sostiene le seguenti tipologie di intervento:

1. Iniziative presentate dagli operatori della piccola pesca costiera che, in forma collettiva, contribuiscono a migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca e/o ad incoraggiare iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca ai fini della conservazione delle risorse, anche con sospensioni che non rilevano ai fini dell'art. 24 paragrafo 2 del Reg. CE 1198/2006, nell'ambito di un piano di gestione di cui alla Misura 3.1 – Azioni collettive - Reg. CE 1198/2006, art.37, lettera m), e/o delle azioni collettive di cui alla Misura 3.1 art. 37, lettera l).

¹

Art. 26 Reg. CE n. 1198/06

2. Iniziative, presentate dagli operatori della piccola pesca costiera che, in forma collettiva, promuovono l'organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della piccola pesca costiera;
3. Iniziative finalizzate all'utilizzo di innovazioni tecnologiche che non aumentino lo sforzo di pesca e che siano connesse all'adozione di tecniche di pesca più selettive rispetto a quanto previsto dagli obblighi normativi vigenti;
4. compensazioni socioeconomiche a favore degli operatori della piccola pesca costiera per:
 - a. la diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività;
 - b. la riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima;
5. premi individuali a pescatori, di età inferiore ai 40 anni, per l'acquisizione per la prima volta della proprietà, o parte di essa, di un peschereccio adibito o da adibire esclusivamente all'esercizio della piccola pesca costiera.

Articolo 4. Soggetti ammissibili a finanziamento

I soggetti ammissibili sono i pescatori addetti alla pesca marittima costiera, iscritti da almeno 12 mesi nelle matricole della Gente di Mare di 3° categoria tenute dalla Autorità Marittima competente territorialmente (Capitaneria di Porto); tali pescatori, associati in cooperative, compagnie o per proprio conto, devono esercitare come attività professionale, in modo esclusivo o prevalente, la piccola pesca costiera.

Per la tipologia 5 del precedente art. 3 sono ammissibili esclusivamente i pescatori di età inferiore ai 40 anni che possono dimostrare di essere stati iscritti per almeno 5 anni nelle matricole della Gente di Mare tenute dalla Autorità Marittima competente territorialmente (Capitaneria di Porto) o di possedere una formazione professionale equivalente.

Articolo 5. Requisiti per l'ammissibilità

Per accedere al sostegno i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata; i richiedenti non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- assenza, negli ultimi 5 anni di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero

del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

- non aver beneficiato, negli ultimi 5 anni, per lo stesso investimento, di altre agevolazioni disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali e regionali. Detto periodo decorre a partire dalla data di presentazione della domanda;
- possesso delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto.

Requisiti specifici aggiuntivi:

- le iniziative che rientrano nella tipologia 1) dell'art. 3 sono considerate ammissibili solo se previste da un piano di gestione locale approvato ai sensi della lettera m) dell'art. 37 del Reg. CE n.1198/2006;
- per le iniziative che rientrano nella tipologia 2) dell'art. 3, il numero di aderenti all'azione collettiva deve rappresentare una quota significativa, pari ad almeno il 25% delle unità della piccola pesca costiera iscritte oppure della capacità di pesca (GT) riferita alla piccola pesca registrata nel/i compartimento/i – ufficio/i marittimo/i dell'area interessata dall'intervento,
- per gli interventi di cui alla tipologia 3) dell'art. 3 deve essere presentata una relazione tecnica che dimostri il carattere innovativo dell'attrezzo, mediante l'utilizzo di tecniche più selettive rispetto a quanto previsto dagli obblighi derivanti dalla normativa vigente e che non comportino l'aumento dello sforzo di pesca; detta relazione dovrà essere redatta da un organismo scientifico (Istituto, Ente di ricerca) con adeguata esperienza nel settore;
- per gli interventi di cui alla tipologia 4) lettera b) il beneficiario essere cancellato dal registro dei pescatori marittimi;
- per gli interventi di cui alla tipologia 5), l'imbarcazione acquistata deve appartenere al segmento della piccola pesca costiera ed avere un'età compresa tra i 5 ed i 30 anni.
- le imbarcazioni da pesca oggetto degli investimenti devono:
 - essere iscritte al registro comunitario nonchè in uno dei compartimenti marittimi della Regione Toscana;
 - essere state in esercizio di pesca da almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda e non essere state messe in disarmo da più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda stessa, salvo i casi di pescherecci danneggiati per cause non imputabili al beneficiario (es. meteomarine) e certificate dall'autorità marittima, o pescherecci in arresto temporaneo;
 - avere una lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, e non avere sulla licenza di pesca nessuno degli attrezzi trainati di cui alla tabella 3 dell'allegato I del Reg. CE 26/2004 e successive modificazioni.

Articolo 6. Investimenti ammissibili

Sono ammesse le seguenti tipologie di investimento:

- acquisto di macchinari e attrezzature di pertinenza degli impianti di trasformazione o di commercializzazione;
- spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- opere murarie ed impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- adeguamento delle imbarcazioni e dei mezzi a terra;
- acquisto di terreni, purché funzionale alla realizzazione dell'operazione, nei

- limiti del 10% della spesa riconosciuta ammissibile;
- acquisto di edifici, purché direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista e che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico, e che non siano già adibiti all'esercizio di attività inerenti la pesca e l'acquacoltura;
- acquisto per la prima volta della proprietà o parte della proprietà di un'imbarcazione da pesca;
- spese generali, nel limite massimo del 12% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese stesse. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato; le spese per garanzie fideiussorie; le spese progettuali; le spese tecniche; le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. CE 498/2007.

Non sono ammissibili le spese per:

- investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per fini diversi dal consumo umano, salvo gli investimenti concernenti il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- contributi in natura;
- canoni delle concessioni demaniali;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- interessi passivi;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- IVA se non definitivamente sostenuta e non recuperabile da parte del beneficiario finale;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte del FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Articolo 7. Quantificazione delle risorse e forma del sostegno.

La dotazione finanziaria del bando è di euro 239.151,99; tale dotazione potrà essere integrata con ulteriori fondi derivanti da economie rilevate sulla stessa misura o su altre misure FEP.

La forma del sostegno è la seguente:

Tipologia 1:

Per misure volontarie di riduzione dello sforzo di pesca i premi pagati ai pescatori per eventuali sospensioni, che non rilevano ai fini dell'art. 24, par.2, vengono calcolati

sulla base delle tabelle di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il settore fino ad un massimo di € 15.000,00.

Tipologia 2:

Il premio è calcolato in misura del 90% dei costi giudicati ammissibili per la realizzazione dell'investimento, entro il limite massimo di 15.000,00 euro per singolo operatore.

Tipologia 3:

Il premio è calcolato in misura del 90% dei costi giudicati ammissibili entro il limite massimo di 15.000,00 euro per singolo operatore.

Tipologia 4 a e 4 b:

La compensazione è calcolata in misura del 90% dei costi giudicati ammissibili per la realizzazione dell'investimento, entro il limite massimo di 30.000,00 euro per singolo beneficiario.

Tipologia 5:

Il premio è calcolato in misura del 15% dei costi giudicati ammissibili per la realizzazione dell'investimento, entro il limite massimo di 50.000,00 euro per singolo operatore.

Per l'acquisto di una stessa imbarcazione il limite massimo resta fissato a € 50.000,00 e al 15% del valore complessivo, indipendentemente dal numero di beneficiari. In questo caso, l'importo complessivo viene suddiviso fra i richiedenti in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta da ciascuno.

Articolo 8. Criteri di priorità

| Criteri di priorità Descrizione | Peso | Valore |
|---|-------------|--|
| Progetti che prevedono l'aumento dei posti di lavoro. | 10 | 5 |
| Progetti che prevedono il mantenimento dei posti di lavoro. | 5 | 3 |
| Progetti conclusi alla data di presentazione della domanda. | 5 | 8 |
| Presenza di almeno una donna tra i partecipanti all'iniziativa | 10 | 1 punto per ogni donna che aderisce all'iniziativa fino ad un max di 6 punti |
| Iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca. | 10 | 10 |
| Iniziative certificate di prodotto o di processo. | 3 | 5 |
| Progetti, di adeguamento delle barche all'attività di pesca turismo, volti al miglioramento delle condizioni di | 5 | 5 |

| | | |
|---|-----|----------|
| sicurezza. | | |
| Progetti volti a migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza. | 10 | 5 |
| Iniziative relative a prodotti ittici di nicchia. | 2 | 3 |
| Per interventi di cui alla tipologia 1) e 2) descritte al precedente art. 3, maggiore percentuale di rappresentatività. | 10 | 8 |
| Utilizzo di innovazioni tecnologiche miranti alla riduzione dello sforzo di pesca | 10 | 8 |
| Interventi che prevedono l'integrazione di filiera | 5 | 8 |
| Partecipazione ad un Piano di Gestione Locale | 20 | 30 |
| TOTALE | 105 | 99 (104) |

Articolo 9. Vincoli di alienabilità e di destinazione

Per un periodo di cinque anni dalla data dell'atto di assegnazione del contributo, il beneficiario non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali nè distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata i beni acquistati/realizzati oggetto del contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso ed il contestuale recupero dello stesso per i beni ceduti o distolti dalle finalità approvate in domanda. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

Articolo 10. Documentazione richiesta per accedere alla misura

La domanda di sostegno deve essere redatta sulla modulistica reperibile sul sito dell'agenzia regionale ARTEA, tenendo conto di quanto riportato al paragrafo 1.A della Prima Parte del Bando; la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in corso di validità:

Documentazione comune per tutte le tipologie di intervento

1. elenco della documentazione presentata;
2. relazione tecnica (allegato 1) contenente dettagliate ed esaustive informazioni su tutti gli interventi previsti nonché sull'eventuale possesso di uno o più dei requisiti di priorità indicati al successivo art. 8;
3. qualora pertinenti, 3 preventivi di ditte fornitrici di macchinari e attrezzature (originali o copie conformi)/3 preventivi (o contratti) dei cantieri navali; detti

preventivi dovranno essere analitici e con specifiche tecniche per ogni singolo intervento/macchinario/attrezzatura. Nel caso che non sia possibile reperire 3 preventivi è necessario presentare, insieme ai preventivi:

- il listino prezzi di riferimento o la dichiarazione del fornitore dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli di listino,
- la dichiarazione con la quale il soggetto che ha presentato la domanda di contributo fornisce le motivazioni per cui non è risultato possibile trasmettere i tre preventivi richiesti (come ad esempio carenza di ditte fornitrici, caratteristiche particolari dell'attrezzatura da acquistare o dei lavori da eseguire, mancata trasmissione da parte delle ditte fornitrici dei preventivi richiesti (in quest'ultimo caso occorrerà allegare documentazione attestante la richiesta di preventivo indirizzata alle ditte), difficoltà di raggiungimento dei cantieri navali; detta dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'allegato 3 al presente Bando;

4. riferimenti a prezziari adottati a livello nazionale/regionale o altri riferimenti specifici per spese di consulenza, prestazioni professionali e affini;
5. allegato 2 al presente bando, compilato con la quantificazione degli indicatori fisici, riferiti esclusivamente all'intervento prevalente previsto dal progetto;
6. nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o del motopesca da ammodernare: dichiarazione a firma del proprietario di assenso alla esecuzione delle opere, nonché all'iscrizione dei relativi vincoli, e idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile/m/p; (allegato 4);

Per i progetti di natura strutturale (es. acquisto, ammodernamento immobili) la documentazione comune dovrà essere integrata dalla seguente:

- per la tipologia 2) computi metrici estimativi la cui congruità dei prezzi è constatata e garantita da un libero professionista che opera nel settore. Per ogni singola voce di costo del computo metrico occorrerà indicare il prezzario pubblico di riferimento (ad esempio bollettino degli ingegneri);
- nel caso di acquisto di terreni e/o beni immobili: compromesso o atto di acquisto e perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato indipendente nella quale si dichiara che il prezzo di acquisto non è superiore al prezzo di mercato;
- planimetrie (piani, prospetti ecc.), carta mappale rientrante tra le scale 1:2000 e le scale 1:5.000;
- documentazione fotografica.

Per i progetti di cui alle tipologie 1) e 2) descritte al precedente art. 3 la suddetta documentazione dovrà essere integrata dalla seguente:

- descrizione delle imbarcazioni aderenti all'iniziativa, secondo il modello di cui all'allegato 5 (compilare 1 allegato per ogni imbarcazione);
- atto costitutivo del soggetto collettivo cui aderisce il richiedente per l'attuazione dell'iniziativa, qualora tale atto non sia reperibile nella banca dati della Camera di Commercio;

Per i progetti di cui alla tipologia 3 descritta al precedente art. 3 la suddetta documentazione dovrà essere integrata dalla seguente:

- relazione tecnica redatta da un soggetto scientifico finalizzata ad confermare il carattere innovativo dell'attrezzo e a dimostrarne la maggiore selettività

- rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente senza possibilità di aumento dello sforzo di pesca;
- curriculum e requisiti del soggetto scientifico.

Per i progetti di cui alla tipologia 4 descritta al precedente art. 3 la documentazione comune, ed eventualmente quella prevista per gli interventi strutturali, dovrà essere integrata dalla seguente:

lettere a) e b) (diversificazione e riconversione):

- idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o del m/p (contratti di affitto, comodato ecc.);
- nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile da ammodernare o del m/p da adeguare a scopo di pescaturismo: titolo di possesso del bene e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere, nonché all'iscrizione dei relativi vincoli (v. allegato 4);
- per l'acquisto di terreni e/o beni immobili: compromesso o atto di acquisto e perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato indipendente, nella quale si dichiara che il prezzo di acquisto non è superiore al prezzo di mercato;
- certificato di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo, ai sensi della Direttiva 94/57/CE, modificata dalla Direttiva 97/58/CE, attestante la validità tecnica ed economica dell'iniziativa, per le unità con età superiore a 29 anni (nell'eventualità di interventi su motopesca).

Per la tipologia 5 (acquisto imbarcazione per giovani pescatori):

- atto d'acquisto/compromesso;
- perizia rilasciata da tecnico navale che attesti e garantisca la congruità del prezzo d'acquisto rispetto al prezzo di mercato.

L'Amministrazione concedente si riserva di richiedere, ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, integrazioni o rettifiche della documentazione presentata.

ALLEGATI

**Allegato 1
Relazione tecnica**

1) descrivere la tipologia di intervento *(fare riferimento ad una tipologia d'intervento di cui all'art. 3 della Seconda Parte del Bando e mettere in evidenza i requisiti che permettono di accedere alla misura)*

2) Illustrare la/le finalità che s'intende raggiungere con l'intervento

3) Descrivere l'intervento (relazione tecnica illustrativa dettagliata*)

(*) indicare, all'interno della relazione, se il progetto risponde ad uno o più dei criteri indicati all'art. 8 nella Seconda Parte del Bando, relativa alla misura in oggetto, specificare quale/i e motivare la richiesta di riconoscimento del criterio di priorità individuato;

4) Comune in cui ricade l'intervento:

5) IL PROGETTO FA PARTE DI UN PIANO DI GESTIONE LOCALE

SI NO

In caso di risposta affermativa indicare quale

6) Interventi/opere da realizzare

| Tipo: | Note: |
|-------|-------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

DATA

FIRMA.....

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Allegato 2
Indicatori fisici – fase previsionale

Nella tabella, da allegare alla DUA, bisogna riportare:

a) nella prima colonna il valore, al momento della presentazione della domanda, della consistenza dell'indicatore/degli indicatori interessati dal progetto,

b) nella seconda colonna il valore dei medesimi indicatori che si prevede di ottenere a seguito della realizzazione del progetto

| AZIONE | INDICATORE | Prima dell'intervento | Previsto dopo l'intervento |
|--|--|------------------------------|-----------------------------------|
| Miglioramento della gestione e del controllo delle condizioni di accesso ad alcune zone di pesca | Numero di pescatori/proprietari di pescherecci interessati che hanno ricevuto premi | | |
| Organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca | Numero di pescatori/proprietari di pescherecci interessati che hanno ricevuto premi | | |
| Iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca ai fini della conservazione delle risorse | Numero di pescatori/proprietari di pescherecci interessati che hanno ricevuto premi | | |
| Uso di innovazioni tecnologiche che non comportano uno sforzo di pesca | Numero di pescatori/proprietari di pescherecci interessati che hanno ricevuto premi | | |
| Formazione in materia di sicurezza | Numero totale di donne pescatrici/proprietarie di pescherecci che hanno ricevuto premi | | |
| | Numero totale di pescatori/proprietari di pescherecci interessati che hanno ricevuto premi | | |
| Miglioramento delle competenze professionali | Numero totale di donne pescatrici/proprietarie di pescherecci che hanno ricevuto premi | | |
| | Numero totale di pescatori/proprietari di pescherecci interessati che hanno ricevuto premi | | |

Data _____

Firma _____

Allegato 2bis
Indicatori fisici – (fase realizzazione)

Nella tabella, da allegare alla Domanda di liquidazione finale bisogna riportare:

- a) nella prima colonna il valore previsto dell'indicatore/degli indicatori a seguito della realizzazione del progetto (seconda colonna della tabella 2),
b) nella seconda colonna il valore dell'indicatore/degli indicatori ottenuto a seguito dell'effettiva realizzazione del progetto

| AZIONE | INDICATORE | Previsto | Realizzato |
|--|--|-----------------|-------------------|
| Miglioramento della gestione e del controllo delle condizioni di accesso ad alcune zone di pesca | Numero di pescatori/proprietari di pescherecci interessati che hanno ricevuto premi | | |
| Organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca | Numero di pescatori/proprietari di pescherecci interessati che hanno ricevuto premi | | |
| Iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca ai fini della conservazione delle risorse | Numero di pescatori/proprietari di pescherecci interessati che hanno ricevuto premi | | |
| Uso di innovazioni tecnologiche che non comportano uno sforzo di pesca | Numero di pescatori/proprietari di pescherecci interessati che hanno ricevuto premi | | |
| Formazione in materia di sicurezza | Numero totale di donne pescatrici/proprietarie di pescherecci che hanno ricevuto premi | | |
| | Numero totale di pescatori/proprietari di pescherecci interessati che hanno ricevuto premi | | |
| Miglioramento delle competenze professionali | Numero totale di donne pescatrici/proprietarie di pescherecci che hanno ricevuto premi | | |
| | Numero totale di pescatori/proprietari di pescherecci interessati che hanno ricevuto premi | | |

Data _____

Firma _____

Allegato 3
Dichiarazione congruita' dei costi

Il sottoscritto nato a il

Codice Fiscale in qualità di

(specificare titolare ovvero legale rappresentante) dell'impresa.....

P. IVA.....

Misura 1.4: Piccola pesca costiera

Per ogni bene e/o attrezzatura inerente il progetto riguardante:

- l'immobile da ammodernare
- l'imbarcazione denominata _ Matricola ____n. UE per cui si richiede il contributo pubblico
- altro tipo di progetto

DICHIARA CHE

I valori indicati nel quadro riepilogativo di spesa, risultano allineati ai listini prezzi delle maggiori imprese di produzione ed installazione.

Per ogni intervento, bene e/o attrezzatura, inerente il progetto allega la seguente documentazione:

- 3 preventivi rilasciati da parte di 3 ditte differenti con l'indicazione di quello prescelto (nel caso in cui non sia stato scelto il preventivo di minore importo, è necessario descrivere le motivazioni che sono alla base della scelta più onerosa);
- 1 o 2 preventivo/i corredato/i di copia del listino prezzi di riferimento e/o della dichiarazione del fornitore dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli di listino.

A tale proposito il sottoscritto dichiara che la trasmissione di un uno o due preventivo/i si è resa necessaria in quanto:

- vi è carenza di ditte fornitrici;
- il lavoro da eseguire/le attrezzature da acquistare presentano caratteristiche particolari che rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato (specificare quali).....
- le ditte fornitrici non hanno inviato i preventivi richiesti (allegare le richieste dei preventivi inviate alle ditte);
- difficoltà di raggiungimento dei cantieri navali;
- altro (specificare).....

Al progetto è allegato:

- il Quadro riepilogativo di tutti i preventivi con l'indicazione di quelli prescelti;
- la Relazione tecnica (allegato 1).

Data..... Firma.....

Allegato 4
Assenso del proprietario/i alla realizzazione dell'intervento.

Da compilare nel caso in cui il proprietario non coincida con il proprietario di un immobile da ammodernare o di un motopesca da adeguare a scopo di pescaturismo

Il/I sottoscritto/i..... nato/i ila..... Cod. Fisc., residente in in qualità di proprietario/i:

- dell'immobile sito in via..... oggetto di ammodernamento nell'ambito del progetto, presentato sulla misura 1.4 "piccola pesca costiera, da parte di

- del motopeschereccio.....matricola..... n. UE oggetto di adeguamento a scopo di pesca turismo nell'ambito del progetto presentato sulla misura 1.4 "piccola pesca costiera, da parte di

OVVERO

in qualità di legale rappresentante della dittaCod. Fisc.con sede legale in..... proprietaria:

- dell'immobile sito in via..... oggetto di ammodernamento nell'ambito del progetto, presentato sulla misura 1.4 "piccola pesca costiera, da parte di

- del motopeschereccio.....matricola..... n. UE oggetto di adeguamento a scopo di pesca turismo nell'ambito del progetto presentato sulla misura 1.4 "piccola pesca costiera, da parte di

DICHIARA

di autorizzare la ditta a realizzare il progetto per la spesa preventivata in complessivi euro.....

DATA FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda nonché nei documenti ad essa allegati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675.

DATA FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I

(Allegare copie fotostatiche dei documenti di identità del/i sottoscrittore/i in regolare corso di validità e documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto).

Allegato 5
Descrizione dell'imbarcazione interessata dal progetto



Fotografia recente dell'imbarcazione

NOME _____

MATRICOLA _____ U.E. _____

UFFICIO DI ISCRIZIONE _____

ANNO DI COSTRUZIONE SCAFO _____

ANNO DI ENTRATA IN ESERCIZIO DI PESCA _____

LUNGHEZZA FUORI TUTTO _____

LUNGHEZZA FRA PERPENDICOLARI _____

MARCA, TIPO E MATRICOLA MOTORE _____

POTENZA DEL MOTORE IN KW _____

ANNO DI COSTRUZIONE MOTORE _____

LA NAVE E' IN STATO DI _____ (specificare armamento o disarmo) DAL _____

PROPRIETA' _____

DITTA ARMATRICE _____

ISCRIZIONE DELLA DITTA RICHIEDENTE IL PREMIO AL RIP DI _____ AL N. _____